


WEBINAR 08, marzo 2017

L'ACCOGLIENZA INTEGRATA DELLO SPRAR – GLI STRUMENTI PER L'AVVIO ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO

RACCOLTA DEI QUESITI

(da stampare preferibilmente in formato opuscolo)

CITTALIA
fondazione **anci** ricerche



ASSOCIAZIONE
NAZIONALE
COMUNI
ITALIANI



SPRAR

Sistema di Protezione
per Richiedenti Asilo e Rifugiati



MINISTERO
DELL'INTERNO

WEBINAR ACCOGLIENZA INTEGRATA

Come si può superare la difficoltà di certificare l'assolvimento dell'obbligo scolastico per i minori stranieri, in particolare per i richiedenti asilo, motivo per il quale è impossibile accedere ai tirocini formativi.

Con specifico riferimento ai minori stranieri non accompagnati titolari di una forma di protezione internazionale, è fondamentale quanto definisce il D.lgs 18/2014 all'articolo 26, comma 3-bis che recita:

“Per il riconoscimento delle qualifiche professionali, dei diplomi, dei certificati e di altri titoli conseguiti all'estero dai titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, le amministrazioni competenti individuano sistemi appropriati di valutazione, convalida e accreditamento che consentono il riconoscimento dei titoli ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, anche in assenza di certificazione da parte dello Stato in cui è stato ottenuto il titolo, ove l'interessato dimostra di non poter acquisire detta certificazione.”;

Alla luce di questo importante decreto, si conferma la centralità della costruzione di una rete locale strategica che, nel caso specifico, fa riferimento alle amministrazioni competenti che afferiscono al sistema formale dell'istruzione. Quindi questo importante procedimento può essere utilizzato e liberamente applicato da un istituto d'istruzione di ogni grado del territorio, un'università incluse, appunto in quanto amministrazioni deputate a farlo.¹

E' importante tenere presente che la valutazione delle conoscenze/titoli dovrà essere attuata anche in considerazione del curriculum studiorum del Paese di origine o eventuale Paese Terzo dove il minore ha svolto i suoi studi.

Se un richiedente asilo s'integra lavorativamente e socialmente, trova un'abitazione autonoma ecc., ma poi riceve un diniego dalla Commissione e anche l'eventuale ricorso ha esito negativo, come si consiglia di affrontare, possibilmente anche in via preventiva, questa possibilità?

E' fondamentale che il percorso finalizzato all'inserimento socio-lavorativo del beneficiario inizi sin dalla presa in carico, anche per la persona ancora richiedente asilo. Contestualmente si svilupperà il percorso burocratico - amministrativo i cui eventuali esiti negativi rispetto alla domanda di protezione hanno, ovviamente, forza di legge rispetto all'evoluzione del grado di autonomia della persona.

Quindi l'equipe di progetto, anche al fine di prevenire aspettative errate, dovrà informare la persona riguardo a questa eventualità e di quanto prevede la vigente normativa, sin dall'illustrazione del regolamento che condurrà alla sottoscrizione del patto di accoglienza.

¹ Questo è il riferimento normativo applicato, per esempio, dall'Università di Pavia per il riconoscimento dei titoli di studio pregressi acquisiti nei Paesi di origine o eventuali Paesi terzi, in virtù del quale negli anni 2015-2016 e anni 2016-2017 sono stati immatricolati 20 studenti segnalati dai progetti dello SPRAR tramite il Servizio Centrale.

Per i richiedenti asilo in Piemonte si applica la DGR 42-7397 del 7/04/2014?

Le norme regionali vigenti in materia riguardano un ambito di approfondimento di competenza delle progettualità territoriali soprattutto perché da attuarsi attraverso quel lavoro di collaborazione e sinergie con la propria rete locale di riferimento esposto nel corso del seminario. Quindi in merito a qualunque dubbio afferente il DGR 42-7397 del 7/04/2014 sarà fondamentale il confronto con il Centro per l'Impiego competente territorialmente.

Purtroppo la tempistica dell'intervento è un grande problema che riscontriamo nell'operatività: le procedure burocratiche, mediche e scolastico/formative sono davvero lente e ostacolano previsioni "certe" e realizzabili.

Le variabili temporali rispetto a diversi ambiti di intervento possono essere tanto interne, quanto esterne al progetto. E' per tale ragione che ancora una volta è da confermarsi l'importanza di un lavoro per e con la rete locale al fine di contribuire alla costruzione di sinergie e collaborazioni, anche attraverso atti quali accordi, protocolli, etc. A riguardo è fondamentale il ruolo dell'ente locale titolare di progetto nell'interlocuzione con gli altri stakeholder istituzionali. Detto questo, l'accoglienza non è fatta salva da ritardi o dilatazione dei tempi rispetto a varie tipologie di procedimenti, ma in tal caso è fondamentale la declinazione della variabile tempo internamente al progetto: il tempo ha necessità di essere strutturato attraverso attività. Pertanto sarà fondamentale che il progetto provveda a organizzare un'offerta interna per le persone in accoglienza, per esempio di laboratori; oppure approfondimento della lingua italiana per esempio come doposcuola, o di scuolaguida, di preparazione all'esame di licenza media, simulazione dell'audizione in Commissione e di colloqui di lavoro; laboratori di linguaggio tecnico per diversi ambiti della vita sociale e lavorativa. Ciò permetterà di evitare la percezione del tempo come "vuoto e senza fine", cosa che determina un ulteriore danno per i beneficiari.

Quali sono gli approcci giusti sotto il profilo dell'inserimento lavorativo per i beneficiari che rientrano in un progetto di disagio mentale?

Per prima cosa è fondamentale la normativa vigente a riferimento della specifica categoria delle persone con disabilità a partire dalla legge n. 68 del 1999 per il diritto al lavoro delle persone disabili. Inoltre si ricorda:

- Sentenza della Corte costituzionale 2 febbraio 1990, n. 50
- Legge 5 febbraio 1992, n. 104 : "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2000 : "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di collocamento obbligatorio dei disabili a norma dell'articolo 1 comma 4 della legge 12 marzo 1999;
- Decreto del Presidente della Repubblica 10

ottobre 2000, n. 333 : "Regolamento di esecuzione per l'attuazione della legge 68/99".

L'approccio è dunque determinato innanzitutto da quanto stabilito dalla norma che regola la materia a fronte di un certificato stato di disabilità. A questo si aggiunge - al di là di una disabilità conclamata o al contrario solo di un disagio mentale - l'evidenza dei particolari bisogni di cui sono portatori i beneficiari di un progetto per disagio mentale e che quindi richiede, a maggior ragione, la centralità del lavoro di presa in carico integrata della persona tra il progetto territoriale SPRAR e gli altri stakeholder pubblici deputati: innanzitutto i Servizi sanitari territoriali per le specifiche competenze di diagnosi, cura e certificazioni, essenziali per poi relazionarsi con gli altri soggetti a vario titolo coinvolti, come potrebbe essere l'accompagnamento e il supporto per i procedimenti amministrativi e previdenziali con l'INPS. In termini invece di approcci metodologici di presa in carico della persona che presenta disagio mentale o disabilità psichica, al di là della scuola di pensiero di riferimento dell'ente gestore, si ritiene opportuno rammentare anche il valore terapeutico che può avere l'inserimento in percorsi formativi, laboratoriali e lavorativi per le persone che presentano tali problematiche.

Nello specifico ci occupiamo di persone con disabilità fisica ed è molto difficile trovare corsi di formazione per disabili che non sono in grado di fare certi lavori o utilizzare le mani, etc. Abbiamo tentato di promuovere noi stessi dei corsi, ma è difficile trovare formatori. Sapete se esistono in Italia realtà in cui vi sono corsi specifici?

La domanda pone una tematica complessa a livello nazionale. Tuttavia l'eventuale offerta formativa per le persone diversamente abili esiste, ma varia da territorio a territorio. E' quindi necessario che gli enti locali e le equipe dei progetti SPRAR per categoria DS si attivino per una mappatura di tale offerta sul proprio territorio (o in territori attigui per ovvie ragioni logistiche a maggior ragione importanti alla luce delle specifiche esigenze delle persone disabili). Laddove il progetto volesse promuovere percorsi formativi specifici dovrà necessariamente confrontarsi con uffici pubblici preposti e con gli enti di formazione accreditati; per i docenti potrà riferirsi ad associazioni specifiche anche di dimensione nazionale; e per gli aspetti amministrativi dell'iniziativa, laddove prenda avvio una fase progettuale della stessa, sarà importante confrontarsi con il Servizio Centrale dello SPRAR riguardo alle spese ammissibili.

Si può avere un approfondimento sulla differenza tra borse lavoro e tirocini? La borsa lavoro non ha bisogno che venga redatto un progetto formativo?

I soggetti promotori sono quelli previsti per il tirocinio formativo. La norma nazionale non parla di accreditamento per questi soggetti. Nella stipula di un accordo scritto è sempre fondamentale indicare gli obiettivi formativi. In generale, è centrale per ogni approfondimento il confronto con il Centro per l'Impiego competente territorialmente, al fine di acquisire le specifiche in materia determinate dal recepimento normativo della propria Regione.

DOMANDA SIMILE

Quali possono essere gli enti promotori per l'attivazione di progetti di borse lavoro?

In caso positivo, gli enti promotori a chi devono rivolgersi per procedere ad un eventuale accreditamento?

E' prevista e se si in che termini la proroga di un tirocinio?

DOMANDA SIMILE

A seguito del termine dei 12 mesi del tirocinio formativo, potrebbe essere rinnovato dall'azienda oppure deve passare ad una qualche forma di assunzione?

Il richiedente asilo rientra nella categoria dell'art.5 della legge 381/91 (persone svantaggiate)? Se non rientra nei soggetti svantaggiati, può rientrare nelle fasce deboli?

Nella normativa concernente l'apprendistato vi sono differenziazioni interne in base alle età? Mi spiego: un ristoratore mi chiede un aiuto cuoco under 25. Ma io leggendo la circ. min. lav. 27/2008 leggo che vi sono benefici contributivi per il datore di lavoro. Il lavoratore deve avere tra 15 e 29 anni. E' corretto?

Per inserire un beneficiario in un percorso di apprendistato di III livello, ovviamente

La durata massima di un tirocinio non può essere prorogata. Possono esserci proroghe solo all'interno della stessa durata massima quindi, per esempio, un primo tirocinio di sei mesi prorogato per ulteriori sei mesi. Al termine del tirocinio formativo non vi è obbligo alcuno per l'azienda ospitante riguardo al tirocinante. Ovviamente nulla osta, laddove l'azienda abbia eventualmente valutato positivamente le capacità/competenze del tirocinante, che la stessa proceda a una proposta di collaborazione o rapporto lavorativo.

Il richiedente asilo è espressamente richiamato dal punto n. 1 lettera c delle "Linee guida in materia di tirocini", adottate con l'accordo Stato-Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano il 24 gennaio 2013, nella parte in cui sono previsti tirocini di orientamento e formazione o di inserimento/reinserimento a favore di determinate categorie "svantaggiate".

Per ogni tipologia di apprendistato delle tre previste dal D.lgs 81/2015 viene indicata la fascia di età a cui si riferisce, come riportato nelle slide del seminario. Le agevolazioni all'assunzione per l'azienda riguardano tutte e tre le tipologie. E' bene valutare - con il supporto degli uffici pubblici competenti, come il Centro per l'Impiego per esempio - quale contratto di apprendistato adottare tra quello di I° o di II° livello, in base alle esigenze del ristoratore e alle caratteristiche del beneficiario interessato.

- Ricordiamo innanzitutto che l'apprendistato di III° livello non riguarda solo i percorsi universitari per conseguire una laurea e per il praticantato per gli ordini professionali, ma anche i percorsi negli Istituti Tecnici

avrà dovuto prima ottenere il riconoscimento in Italia del titolo di studio straniero, (laurea straniera) giusto?

Superiori (ITS).

- Inoltre, ricordiamo soprattutto che il contratto di apprendistato è finalizzato al conseguimento dei titoli nell'arco di un percorso che è anche lavorativo, quindi non si deve essere già in possesso dello stesso.

- Di contro è necessario, in precedenza alla sottoscrizione di un contratto di apprendistato, il riconoscimento del percorso/titolo di studio conseguito dal beneficiario nel Paese di origine o eventuale Paese Terzo. Specificamente alle persone titolari di una forma di protezione internazionale, è fondamentale il D.lgs 18/2014 all'articolo 26, comma 3-bis che recita:

“Per il riconoscimento delle qualifiche professionali, dei diplomi, dei certificati e di altri titoli conseguiti all'estero dai titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, le amministrazioni competenti individuano sistemi appropriati di valutazione, convalida e accreditamento che consentono il riconoscimento dei titoli ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, anche in assenza di certificazione da parte dello Stato in cui è stato ottenuto il titolo, ove l'interessato dimostra di non poter acquisire detta certificazione.”;

Infatti questo è il riferimento normativo applicato, per esempio, dall'Università di Pavia per il riconoscimento dei titoli di studio pregressi acquisiti nei Paesi di origine o eventuali Paesi terzi, in virtù del quale negli anni 2015-2016 e anni 2016-2017 sono stati immatricolati 20 studenti segnalati dai progetti dello SPRAR tramite il Servizio Centrale.

Si ribadisce alla luce di questo importante decreto, la centralità della costruzione di una rete locale strategica che, nel caso specifico, riguarda le amministrazioni competenti che afferiscono al sistema formale dell'istruzione. Quindi questo importante procedimento può essere utilizzato e liberamente applicato da un istituto d'istruzione di ogni grado del territorio, un'università incluse, appunto in quanto amministrazioni deputate a farlo.

E' importante tenere presente che la valutazione delle conoscenze/titoli dovrà essere attuata anche in considerazione del curriculum studiorum del Paese di origine o eventuale Paese Terzo dove sono stati svolti gli studi.

Il richiedente protezione è parificato al disoccupato, con la conseguenza della totale esenzione del ticket sanitario, sino a quando non ha la possibilità di accedere al mondo del lavoro regolarmente, ovvero sino al completamento del 60° giorno dal rilascio del modello c3. Da quel momento in poi il beneficiario, iscrivendosi all'Ufficio per l'impiego e dando la propria disponibilità

Nelle asl per avere l'esenzione fanno firmare ai beneficiari un'autocertificazione di disoccupazione. Nei CPI la persona senza documenti che attesti

precedenti lavori viene registrata come inoccupata. Non c'è una contrapposizione?

ad essere impiegato sarà parificato all'inoccupato, ovvero alla ricerca di prima occupazione, con le conseguenze del caso in termini di compartecipazione alla spesa sanitaria.

Nel quesito riportato la persona è registrata come inoccupata dopo aver maturato il diritto ad accedere al mercato del lavoro, e aver dato la disponibilità al lavoro.

Ci siamo più volte confrontati con altri SPRAR sul territorio italiano e ognuno ha diverse tempistiche e modalità riguardo alla compilazione del CV: alcuni lo stilano a inizio progetto o poco dopo, altri a fine progetto, in modo che il beneficiario sia in grado di scriverlo in autonomia (dopo aver acquisito adeguata conoscenza della lingua italiana). Il Servizio Centrale ha indicazioni al riguardo?

Il curriculum vitae, come spiegato nel corso del seminario, è uno strumento utile a sviluppare un'attività di orientamento a 360° per la persona anche al fine di agire un'azione di empowerment a favore della stessa. Va da sé che avere già delle basi di conoscenza della lingua italiana costituisce un requisito fondamentale per iniziare a lavorare sul CV (spiegarlo, farne capire il senso e l'utilità come attività sia individuale che di gruppo), per poi procedere nel corso dell'accoglienza alla sua stesura ed eventuale revisione prima dell'uscita dal progetto, se per esempio sono intervenuti ulteriori passaggi importanti per la persona che è bene riportarvi.

Vi è una formazione specifica per gli operatori per ciò che riguarda il bilancio di competenze?

Ovviamente sì. In generale esiste un'offerta formativa riguardo all'orientamento al lavoro che può variare da territorio a territorio e che può essere erogata da università, centri di formazione professionale, scuole professionali, etc. Tali percorsi formativi di vario livello sono finalizzati all'acquisizione o all'aggiornamento di specifiche competenze riguardanti l'orientamento al lavoro e possono prevedere nel loro programma didattico anche moduli specificamente dedicati alla rilevazione e valutazione delle competenze (appuntamento, analisi o bilancio delle competenze). E' anche possibile ci siano corsi specificamente dedicati al bilancio delle competenze. Pertanto, è sempre opportuno svolgere una ricerca on line per conoscere l'offerta formativa presente nella propria regione, per poter poi scegliere il percorso più adatto a soddisfare il proprio bisogno formativo in materia.

Troviamo grande difficoltà nel far comprendere ai nostri beneficiari che l'accesso al mondo del lavoro deve passare necessariamente attraverso la conoscenza della lingua italiana, di formazione e ricerca

E' molto importante che l'equipe multidisciplinare comprenda il progetto migratorio della persona accolta al fine di riuscire a stabilire un effettivo rapporto di fiducia. E' solo in base a questo che il beneficiario farà proprio quanto l'equipe consiglia e propone nel corso dell'accoglienza per realizzare il suo percorso di integrazione e autonomia. Tuttavia, ferma restando la necessaria capacità dell'equipe di agire azioni di empowerment, a volte permangono posizioni di

adeguata del lavoro (che è sempre più specializzato). Perciò a volte abbiamo dei problemi con beneficiari che non frequentano le lezioni di italiano e non vogliono partecipare a corsi di formazione?

Il costo dell'operatore per l'integrazione, qualora sia interno all'ente gestore può essere inserito nel Piano Finanziario nella voce I o deve necessariamente essere inserita nella voce P?

In merito ai Voucher e alla possibilità di lavoro saltuario, una volta finito il bilancio di competenze e volendo testarle praticamente, è possibile per gli enti gestori pagare tramite voucher il lavoro in una qualche azienda per verificare le competenze anche solo per qualche giorno?

DOMANDA SIMILE

L'ente gestore può essere committente di una prestazione e remunerare il beneficiario con dei voucher?

Se il richiedente asilo/titolare di protezione ricevesse una retribuzione, il pocket money viene comunque erogato? Il richiedente deve partecipare alle spese ? e in che misura?

Il pocket money dev'essere sospeso anche

chiusura e rifiuto del beneficiario. Sono situazioni che richiedono contestualmente tanto il rispetto della libertà di scelta della persona da parte dell'equipe, quanto delle regole fissate dal regolamento e dal patto di accoglienza da parte del beneficiario. E' quindi fondamentale una comunicazione e modalità relazionali efficaci, unitamente a un'adeguata analisi delle competenze, che permettano ai beneficiari di esprimere i propri bisogni, stimolando la loro partecipazione attiva.

Si consiglia infine un opportuno confronto con il proprio tutor territoriale.

Il personale è da imputarsi nella macrovoce P del Piano finanziario. La Macrovoce I riguarda esclusivamente le azioni/attività sviluppabili ai fini dell'integrazione sociale e lavorativa dei beneficiari.

Il Fondo Nazionale per le Politiche dell'Asilo (FNPA) non prevede in generale che l'ente gestore di progetto possa essere il datore di lavoro per i beneficiari. Ne consegue che tanto vale anche rispetto alla committenza di una prestazione di lavoro occasionale e accessorio remunerata tramite voucher.

Nel caso in cui il beneficiario percepisca una retribuzione è prevista la sospensione delle erogazioni del pocket money.

Si, anche nel caso in cui il beneficiario percepisca l'indennità di un tirocinio formativo, è prevista la

nel caso di percezione dell'indennità prevista per un tirocinio formativo?

Nel caso in cui la retribuzione del tirocinio finanziato con i fondi del progetto, sia erogata al termine del periodo di formazione previsto (es. 3 mesi), è possibile continuare ad erogare i contributi vitto e Pocket Money, detraendoli successivamente al momento dell'erogazione del compenso?

sospensione del pocket money se l'indennità supera i 200 euro mensili.

Fino a che i tirocinanti non percepiranno la prima indennità, l'erogazione del pocket-money non potrà essere sospesa.